

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
13 AGO. 2013
Prot. N. 4062
Titolo 06 Cl. 02

Al Signor Sindaco
del Comune di SAN MARTINO IN RIO
II Settore Uso e Assetto del Territorio

Correggio li 24/07/2013

Oggetto: Presentazione Osservazioni a variante parziale PRG denominata 1°
variante 2013

Il sottoscritto Geom. LUCA BERTOLDI, con studio in Correggio (RE), viale Vittorio Veneto n.1/A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n.1771, c.f. BRTLCU70M10B819Q,

Facendo seguito alla variante in oggetto adottata con delibera C.C. n. 27 del 03/06/2013,

PRESENTA

formale osservazione a suddetta variante affinché, in sede di approvazione, si possa procedere a modificare l'art. 91 delle NTA – caso intervento NR - tanto da consentire la realizzazione ex-novo di modesti fabbricati di servizio alla residenza insediata, fino ad un massimo di mq 60 per ogni unità insediata, fermo restando il rispetto della distanza dai confini, una collocazione planimetrica adeguata al tessuto di riferimento e l'uso di materiali e tipologie costruttive aderenti al territorio agricolo.

Si coglie occasione per porgere distinti saluti.

Geom. LUCA BERTOLDI





Spett.le Servizio di URBANISTICA
del Comune di San Martino in Rio
Corso Umberto I n. 22
42018 San Martino in Rio (RE)

Oggetto: Variante parziale al PRG denominata 1° VARIANTE 2013
Presentazione osservazione

Il sottoscritto geometra **Giuseppe MENOZZI**, libero professionista con sede in Bibbiano (RE), Via F.lli Corradini n. 2, facendo seguito alla variante in oggetto, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 07.12.1978 n. 47 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.2013 e pubblicata presso la Segreteria Comunale sino al 08.07.2013,

presenta

formale osservazione alla variante adottata, affinché in sede di approvazione si possa procedere ad una modesta modifica all'art. 32, comma 6) – Manufatti Accessori alle Pertinenze delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, tale da modificare quanto già assunto, nei termini seguenti:

... Nel caso di interventi residenziali del tipo a schiera (considerando come tali anche le palazzine bifamiliari in cui le singole unità immobiliari ed abitative, oltre alle loro pertinenze, si sviluppano in termini esclusivi da terra a cielo), negli spazi scoperti opposti al fronte stradale o a lato del fronte principale (nel solo caso delle unità poste all'inizio e/o alla fine dell'intera sezione edificata), per ognuna delle unità contraddistinta da una propria particella catastale che configura la proprietà esclusiva da terra a cielo delle stesse, è consentita la realizzazione di n. 1 casetta di legno e di n. 1 pergola/tettoia, rispettivamente della dimensione massima di mq 9 e di mq 35, fermo restando che la superficie coperta SC complessiva (edificio esistente + pertinenze ammissibili), sia contenuta nel limite massimo del 70% della superficie fondiaria SF di ogni singola particella ...

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti

Bibbiano, oggi 27.09.2013

Giuseppe MENOZZI

Comune di San Martino in Rio



Ufficio protocollo

N.0004628 Data 01/10/13

Tit. 06.02 Arrivo

Comune di San Martino in Rio



Ufficio protocollo
N.0004735 Data 09/10/13
Tit. 06.02 Arrivo

Spett.le Servizio di URBANISTICA
del Comune di San Martino in Rio
Corso Umberto I n. 22
42018 San Martino in Rio (RE)

Oggetto: Variante parziale al PRG denominata 1° VARIANTE 2013
Presentazione osservazione

Il sottoscritto **ALBERTI geometra Fabio**, libero professionista con sede in Casalgrande (RE), al civico 24 di Via Canale, facendo seguito alla variante in oggetto, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 07.12.1978 n. 47 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.2013 e pubblicata presso la Segreteria Comunale sino al 08.07.2013,

presenta

formale osservazione alla predetta variante adottata, affinché in sede di approvazione si possa procedere ad una modifica dell'art. 102 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG in oggetto, tale da consentire interventi di **nuova costruzione e/o recupero di fabbricati esistenti finalizzati all'insediamento di funzioni residenziali sino ad un massimo di n. 2 unità abitative e per una superficie utile complessiva non superiore a mq 350** a favore di quei soggetti operanti in zona agricola regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che, pur non essendo ricompresi nell'elenco degli Operatori Agricoli Qualificati di cui all'art. 81, comma 7.1), delle NTA del PRG sopra richiamato, in qualità di artigiani a servizio del tessuto rurale, svolgono attività riconosciuta e certificata di Motoaratori, Contoterzisti e Artigiani Riparatori di Macchine e Strumenti Agricoli.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti

Casalgrande, oggi 30 settembre 2013


Fabio ALBERTI